

INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI (F.E.R.) Standard formativo

Con atto della conferenza delle Regioni e delle province Autonome del 12 giugno 2014 e successiva Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 561/2015 sono state definite le linee guida per la formazione degli installatori e manutentori di impianti alimentati da fonti rinnovabili (F.E.R.).

Le indicazioni specifiche della Regione Liguria sono attese per il mese di settembre.

QUALI SONO GLI IMPIANTI FER ?

Le tipologie di impianto individuate sono le seguenti:

- ⇒ Biomassa per usi energetici (installatori termoidraulici);
- ⇒ Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione ACS (installatori termoidraulici);
- ⇒ Sistemi solari termici (installatori termoidraulici);
- ⇒ Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici (installatori elettricisti).

SOGGETTI INTERESSATI

Responsabili tecnici (imprenditori individuali, legali rappresentanti, tecnici preposti con atto formale) di imprese abilitate secondo D.M. 37/08 art. 1 comma 2 ed operanti nel campo degli impianti alimentati da energie rinnovabili:

- lettera a) "impianti elettrici, impianti di protezione contro scariche atmosferiche, impianti di autoproduzione di energia elettrica e impianti di automazione porte, cancelli e barriere automatiche";
- lettera c) "impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali".

Requisito verificabile da certificato di iscrizione registro imprese e/o visura camerale.

PERCORSI FORMATIVI

Sono previsti due percorsi formativi:

- aggiornamento per il mantenimento qualifica;
- percorso di qualifica.

La formazione va svolta presso enti di formazione accreditati presso la Regione Liguria e il corso deve essere a sua volta accreditato. L'ente di formazione Futura – centro formativo ConfArtigianato Savona – sta programmando i corsi richiesti ed è a disposizione per una pre-iscrizione.

Mantenimento qualifica – Percorso formativo di aggiornamento

Tutti i responsabili tecnici aziendali (per l'attività di installazione e manutenzione impianti FER):

- in attività alla data del 3 agosto 2013 (da dimostrare tramite visura camerale), indipendentemente dalla modalità di ottenimento del requisito professionale, sono tenuti a partecipare ad attività formative di aggiornamento ogni 3 anni;
- iscritti dal 4 agosto 2013 con i requisiti delle lettere a) a bis) b) e d) dell'art. 4 comma 1 del DM 37/08ⁱ dovranno effettuare l'aggiornamento entro 3 anni dall'iscrizione.

Durata minima del corso: 16 ore – presumibilmente una parte comune per ogni modulo
(in definizione da parte della Regione Liguria)

Percorso di qualifica

Il percorso abilitativo riguarda i **soggetti che, a partire dal 4 agosto 2013**, si sono abilitati o si abiliteranno come installatore dimostrando con il **requisito professionale previsto nella lettera c) dell'art. 4 comma 1 del DM 37/08ⁱ**, che recita "**c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore**".

Durata del corso: 80 ore così suddiviso:

- 20/30 ore Modulo/i comune/i a tutte le tipologie di impianto
- 50/60 ore Modulo per ciascuna tipologia di impianto di cui almeno 20 ore di pratica
(in definizione da parte della Regione Liguria)

RIASSUMENDO

- ⇒ **Tutti gli installatori in attività alla data del 3 agosto 2013** dovranno effettuare l'aggiornamento entro 3 anni (attualmente il 31/12/2016 salvo ulteriori proroghe);
- ⇒ **Gli installatori iscritti dal 4 agosto 2013 con i requisiti delle lettere a) b) e d) dell'art. 4 comma 1 del DM 37/08** dovranno effettuare l'aggiornamento entro 3 anni dall'iscrizione;
- ⇒ **Gli installatori iscritti dal 4 agosto 2013 con i requisiti della lettera c) dell'art. 4 comma 1 del DM 37/08** dovranno effettuare il percorso di qualifica.

F-GAS

La qualificazione per installatori e manutentori di impianti alimentati ad energia rinnovabile non esonera le imprese e le persone che operano su apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra all'iscrizione al registro F-GAS seguendo l'iter di certificazione aziendale e formazione specialistica (cosiddetto patentino "frigorista") secondo quanto previsto dal Reg. CE 303/2008 e DPR 43/2012. Lo stesso vale per altre tipologie di impianti contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

Informativa Tecnicosicura del 3/8/2016

DM 37/2008 – Art. 4 Requisiti tecnico-professionali

(da non confondere con da art. 4 comma 1 dello stesso decreto relativo alle tipologie di impianto)

Art. 4. Requisiti tecnico-professionali

1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011;

(lettera introdotta dall'art. 1, comma 50, legge n. 107 del 2015)

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.